



ORIGINALE



COMUNE DI SCICLI
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n.232 del registro data 19/12/2023	OGGETTO: PIT 4 "Le vie del Barocco ".Recupero ambientale di costa di carro, ottemperanza Ordinanza n° 154/2019 depositata il 14/01/2019 della Corte di Appello di Catania e Ordinanza n. 4730 del 22/02/2021 della Corte di Cassazione. Emmolo Giovanni Angelo, Emmolo Ottavio, Emmolo Mattea c/ Comune di Scicli — Approvazione atto di transazione e relativo schema di transazione.
---	---

L'anno duemilaventitre addi diciannove del mese di Dicembre alle ore 17:50 e ss. nella sala delle adunanze del Comune, convocata ai sensi di legge, si è riunita

LA GIUNTA COMUNALE

con la presenza dei Signori:

COMPONENTI	Carica	Presente	Assente
MARINO Mario	Sindaco		
CAUSARANO Giuseppe	Vice Sindaco		X
GIANNONE VINCENZO	Assessore		
FALLA Giovanni	Assessore		
PORTELLI Concetta	Assessore		X
PUGLISI Giuseppe	Assessore		

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Nadia Gruttadauria

Assume la presidenza della seduta il Sindaco, il quale, accertato che l'odierna seduta è valida per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita i convocati a procedere alla trattazione della proposta di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la proposta presentata dal Responsabile di E.Q. del Settore V Tecnico, Ing. Andrea Pisani, n. 33 del 18/12/2023, avente per oggetto: "PIT 4 "Le vie del Barocco ".Recupero ambientale di costa di carro, ottemperanza Ordinanza n° 154/2019 depositata il 14/01/2019 della Corte di Appello di Catania e Ordinanza n. 4730 del 22/02/2021 della Corte di Cassazione. Emmolo Giovanni Angelo, Emmolo Ottavio, Emmolo Mattea c/ Comune di Scicli — Approvazione atto di transazione e relativo schema di transazione.”;
- Vista la legge 8/6/1990, n. 142, recepita in Sicilia con la L.R. 11/12/1991, n. 48;
- Vista la legge regionale 3/12/1991, n. 44;
- Dato atto che sulla proposta in esame è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile di E.Q. del Settore sulla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 co. 1 L. n. 142/90 come recepito dalla L.R. 11.12.1991, n. 48, nel testo come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000 nonché ai sensi dell'art. 49 e del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- Dato atto altresì che sulla proposta in esame è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile di E.Q. del Settore finanziario in merito alla regolarità contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 co.,1 della L.n.142/90 come recepito dalla L.R. 11.12.1991, n. 48, nel testo come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000, nonché ai sensi dell'art. 49 e del D.lgs. 267/2000 e s.m.i, sulla regolarità contabile, l'esatta imputazione e la relativa capienza;
- Preso atto che la proposta che si mette a votazione è conforme a quella per la quale sono stati espressi i pareri soprarichiamati;
- Accertata la competenza della Giunta Comunale in ordine all'adozione del presente provvedimento;
- Ritenuto che la proposta esaminata sia meritevole di accoglimento con la narrativa ed il dispositivo in essa contenuti;
- Visto il D.Lgs.n. 267/2000 e s.m.i.
- Visto il vigente O.R.EE.LL. ed il vigente Statuto Comunale;
Tutto ciò premesso e considerato;
Con voti unanimi e palesi, espressi per alzata e seduta,

DELIBERA

Per la causale in premessa,

1. **Di approvare** la proposta di deliberazione del Responsabile di E.Q. del Settore V Tecnico, Ing. Andrea Pisani, n. 33 del 18/12/2023 relativa all'oggetto che qui si richiama integralmente "per relationem" e che si allega alla presente formandone parte integrante e sostanziale, demandando allo stesso tutti gli adempimenti consequenziali al presente provvedimento.
2. **Di dare atto** che al presente provvedimento si allega l'unito foglio, quale parte integrante e sostanziale, contenente i pareri citati in premessa.

.....

Successivamente, con separata unanime votazione, espressa per alzata e seduta,

LA GIUNTA COMUNALE

considerata l'urgenza di consentire l'assunzione degli atti conseguenti,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione di immediata esecutività.

COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

SETTORE V – TECNICO

VIA F.M. PENNA 2 97018 SCICLI RG

lavori.pubblici@comune.scicli.rg.it - protocollo@pec.comune.scicli.rg.it



Ufficio Patrimonio ed Esproprio

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N° 33

Del 18 DIC. 2023

Oggetto: PIT 4 “Le vie del Barocco “.Recupero ambientale di costa di carro, ottemperanza Ordinanza n° 154/2019 depositata il 14/01/2019 della Corte di Appello di Catania e Ordinanza n. 4730 del 22/02/2021 della Corte di Cassazione. Emmolo Giovanni Angelo, Emmolo Ottavio, Emmolo Mattea c/ Comune di Scicli – Approvazione atto di transazione e relativo schema di transazione.

IL TITOLARE E.Q. V SETTORE

Premesso che:

- Con Determina del Capo VII Settore LL.PP. n. 179 del 27/02/2007 è stato Compilato l’elenco dei beni da espropriare ai sensi dell’art. 20 comma 1 del D.P.R. n° 327/01 e s.m.i.
- Con Determina del Capo VII Settore LL.PP. N° 234 del 21/11/2007, regolarmente notificata alle ditte, è stata determinata l’indennità di espropriazione in via provvisoria, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. n° 327/2001, degli immobili censiti in catasto terreni al foglio 134 part.Illa 2494 ex 2396 e in catasto fabbricati F.134 p.Illa 2567 sub. 1, per l’esecuzione dei lavori in oggetto indicati;
- Con Quietanze n° 40 e 43 del 14/05/2008, in forza delle sopraccitate Determine, è stata versata alla C.DD.PP. di Ragusa a favore della ditta: Emmolo Giovanni Angelo, Emmolo Ottavio, Emmolo Mattea, rispettivamente la somma di € 9.226,80 ed € 26.950,00
- Con Decreto di Esproprio n. 1 del 30/06/2008 è stata pronunciata l’espropriazione definitiva in favore del Comune di Scicli degli immobili censiti in catasto terreni al foglio 134 part.Illa 2494 ex 2396 e in catasto fabbricati F.134 p.Illa 2567 sub. 1, per la realizzazione delle opere di cui in oggetto;
- Con Atto di citazione notificato in data 24/10/2017, i Sig.ri Emmolo Giovanni Angelo, Emmolo Ottavio, Emmolo Mattea, convenivano in giudizio per opposizione a stima il Comune di Scicli avanti alla Corte di Appello di Catania;
- Il giudizio si concludeva sfavorevolmente per il Comune con Ordinanza n° 154/2019 depositata il 14/01/2019 della Corte di Appello di Catania, determinando l’indennità di esproprio in €. 504.575,00, ordinando al Comune di Scicli di depositare presso la Cassa Depositi e Prestiti della somma corrispondente alla differenza tra la sopraccitata indennità e quella già depositata, oltre inte-

ressi legali, inoltre veniva condannato al pagamento delle spese legali con un importo di € 11.000,00 oltre accessori di legge;

- Il Comune di Scicli ricorreva presso la Suprema Corte di Cassazione che, con Ordinanza n. 4730 del 22/02/2021, rigettava il ricorso e condannava il Comune di Scicli al pagamento delle spese legali in € 10.100,00 ed € 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed accessori come per legge;
- le sopracitate somme attualizzate ammontano ad un importo complessivo di € 636.983,13 così distinti:
 - a) Indennità di espropriazione come da sentenza € 504.575,00;
 - b) Interessi € 100.878,69;
 - c) Spese legali € 31.529,44.
- con nota del 31/07/2023, acquisita al prot. gen. n. 30275, in cui i Sig.ri Emmolo Giovanni Angelo, Emmolo Ottavio, Emmolo Mattea in relazione al contenzioso definito con Ordinanza n° 154/2019 depositata il 14/01/2019 della Corte di Appello di Catania e Ordinanza n. 4730 del 22/02/2021 della Corte di Cassazione, passata in giudicato, al fine di definire bonariamente l'intera vicenda rinuncia a tutte le somme dovute, a qualsiasi titolo, in esecuzione delle sopracitate sentenze, eccedenti l'importo omnicomprensivo di € 600.000,00 (€ 36.983,13) e dichiarano ai sensi dell'art. 1341, comma 2, del Codice Civile, di approvare specificatamente per iscritto la rinuncia di cui sopra;

Viste le Quietanze n° 40 e 43 del 14/05/2008, in forza delle sopracitate Determine, depositate alla C.DD.PP. di Ragusa a favore della ditta: Emmolo Giovanni Angelo, Emmolo Ottavio, Emmolo Mattea, rispettivamente la somma di € 9.226,80 ed € 26.950,00 dell'importo complessivo di € 36.176,80;

Vista nota del 31/07/2023, acquisita al prot. gen. n. 30275, in cui i Sig.ri Emmolo Giovanni Angelo, Emmolo Ottavio, Emmolo Mattea in relazione al contenzioso definito con Ordinanza n° 154/2019 depositata il 14/01/2019 della Corte di Appello di Catania e Ordinanza n. 4730 del 22/02/2021 della Corte di Cassazione, passata in giudicato, al fine di definire bonariamente l'intera vicenda rinunciano a tutte le somme dovute, a qualsiasi titolo, in esecuzione delle sopracitate sentenze, eccedenti l'importo omnicomprensivo di € 600.000,00 (€ 36.983,13) e dichiarano ai sensi dell'art. 1341, comma 2, del Codice Civile, di approvare specificatamente per iscritto la rinuncia di cui sopra;

Dato atto che, secondo la sopracitata proposta formulata dai Sig.ri Emmolo Giovanni Angelo, Emmolo Ottavio, Emmolo Mattea, saranno corrisposti dall'Ente, al fine di definire bonariamente l'intera vicenda, un importo pari ad € 600.000,00, così distinto:

- a) € 563.823,20, comprensivo di sorte capitale interessi e rivalutazione e spese legali, quale differenza delle somme già versate presso la presso la C.DD.PP. di Ragusa di cui alle Quietanze n° 40 e 43 del 14/05/2008;
- b) € 36.176,80, mediante lo svincolo, con diverso provvedimento, delle somme depositate presso la C.DD.PP. di Ragusa di cui alle Quietanze n° 40 e 43 del 14/05/2008 a favore della ditta: Emmolo Giovanni Angelo, Emmolo Ottavio, Emmolo Mattea, rispettivamente dell'importo di € 9.226,80 ed € 26.950,00;

Ritenuto vantaggioso per l'Ente procedere ad accordo bonario con i Sig.ri Emmolo Giovanni Angelo, Emmolo Ottavio, Emmolo Mattea, atteso che esso permette di realizzare un abbattimento dei costi derivanti dalle sentenze, oltre ad evitare gli ulteriori costi della procedura esecutiva cui l'Ente si espone in caso di mancato pagamento, entro i termini, delle somme intimate;

Ricordato che giuridicamente la transazione è un contratto regolato dagli artt. 1965 e ss. del c.c., con il quale le parti facendosi reciproche concessioni pongono fine ad una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro;

Dato atto che:

- di norma anche gli enti pubblici possono transigere le controversie delle quali siano parte ex art. 1965 c.c. (cfr. Sez. Lombardia n. 26/2008 e n. 1116/2009);
- la scelta se proseguire un giudizio o addivenire ad una transazione e la concreta delimitazione dell'oggetto della stessa spetta all'Amministrazione nell'ambito dello svolgimento della ordinaria attività amministrativa e come tutte le scelte discrezionali non è soggetta a sindacato giurisdizionale, se non nei limiti della rispondenza delle stesse a criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento, ai quali deve ispirarsi l'azione amministrativa;
- uno degli elementi che l'ente deve considerare è sicuramente la convenienza economica della transazione in relazione all'incertezza del giudizio, intesa quest'ultima in senso relativo, da valutarsi in relazione alla natura delle pretese, alla chiarezza della situazione normativa e ad eventuali orientamenti giurisprudenziali;

Valutata la ricorrenza, nel caso di specie, alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, ricorrono tutti i presupposti per addivenire legittimamente ad un accordo bonario:

- 1) esistenza di una controversia extragiudiziale che potrebbe sfociare in una lite pendente dinanzi al giudice;
- 2) controversia avente ad oggetto diritti disponibili e a contenuto patrimoniale;
- 3) l'atto amministrativo deve essere motivato ed ispirato a criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento, e comunque non presentare caratteristiche di manifesta illogicità e deve considerare la convenienza economica della definizione bonaria extragiudiziale in relazione all'eventuale "rischio di causa".

Ritenuto che la composizione transattiva consente:

- a) un risparmio di spesa;
- b) elimina ogni eventuale contenzioso, da cui potrebbe scaturire un ulteriore aggravio di spesa per il Comune;

Vista:

- la deliberazione n.88/PAR/2014 della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Puglia;

- la deliberazione n. 164/2016/PAR della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Regione Siciliana;

Richiamato l'orientamento della giurisprudenza contabile, che ritiene obbligatorio il parere dei revisori dei conti, ai sensi dell'articolo 239 D.lgs. n. 267/2000, su tutte le transazioni che si concludano con l'approvazione da parte del Consiglio comunale (sezione regionale di controllo per il Piemonte, delibera n. 345/2013/SRCPIE/Par del 25 settembre 2013 e sezione regionale di controllo per la Puglia, delibera n. 181/2013/PAR del 28 novembre 2013) e dato atto, conseguentemente, che la transazione in oggetto non è da sottoporre al parere del Revisore dei Conti;

Visto lo schema di accordo transattivo, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, con la cui sottoscrizione il Comune si impegna, a saldo di ogni pretesa, a corrispondere il pagamento della somma di € 563.783,20 *omnia*, in un'unica soluzione, entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione dell'accordo medesimo;

Accertato che il Responsabile del Procedimento, giusta attestazione dallo stesso resa all'interno della relazione istruttoria in data 10/12/2023, ha condotto la propria attività in assenza di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento interno approvato con Del. G.C. n. 10 del 31/01/2014 e del P.T.P.C. , triennio 2022-2024 del Comune di Scicli, approvato con Delibera di G.C. n. 38 del 22/04/2022.

Visti i pareri favorevoli sulla presente proposta di deliberazione, espressi dai Responsabili dei Servizi in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento, espressi ai sensi della L.R.48/91 come modificata dalla L.R. n. 30/2000;

Visti:

- il D.lgs. n. 267/2000;
- l'OR.EE.LL.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale di Contabilità;


PROPONE

Alla Giunta Comunale, per le motivazione descritte in narrativa, e che qui si intendono integralmente ripetute e trascritte:


1. **Di procedere**, per quanto in premessa esposto, alla transazione con i Sig.ri Emmolo Giovanni Angelo, Emmolo Ottavio, Emmolo Mattea, per la somma complessiva di € 563.783,20 *omnia*, quale differenza delle somme già versate presso la presso la C.DD.PP. di Ragusa di cui alle Quietanze n° 40 e 43 del 14/05/2008, da corrispondere in un'unica soluzione entro trenta giorni dalla sottoscrizione dell'accordo di transazione;
2. **Di approvare** l'allegato schema di transazione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

3. **Di autorizzare** il Titolare E.Q. del Settore V – Tecnico, alla sottoscrizione dell'accordo transattivo oggetto del presente provvedimento;
4. **Di dare atto** che, il Titolare E.Q. Settore V Settore V - Tecnico, con la sottoscrizione della presente proposta, rende, ad ogni effetto di legge, rituale attestazione in ordine all'assenza di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, né di operare in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento interno approvato con Del. G.C. n. 10 del 31/01/2014 e del P.T.P.C., triennio 2022-2024 del Comune di Scicli, approvato con Delibera di G.C. n. 38 del 22/04/2022;
5. **Di dare atto** che in ottemperanza al dispositivo della L. 196/2003 (legge di tutela della privacy e dei dati personali), i dati sensibili vengono omessi e riportati nell'allegato A) che pur costituendo parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non sarà pubblicato;
6. **Di dare atto** che, successivamente alla sottoscrizione dell'accordo transattivo, con successivo provvedimento gestionale a firma del Responsabile del Settore competente sarà liquidata la relativa somma, a valere su corrispondente impegno precedentemente assunto;
7. **Di trasmettere** la presente deliberazione all'Ufficio Avvocatura Comunale per conoscenza e al legale del creditore, avv. Pietro Belluardo;
8. **Di dichiarare** per le motivazioni ampiamente esposte in premessa, con separata votazione e all' unanimità, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4, D. Lgs. 267/2000 la presente delibera immediatamente esecutiva;
9. **Di pubblicare** la presente deliberazione sull'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi.

L'Assessore proponente



Il Titolare E.Q. Settore V
Ing. Andrea Pisani



OGGETTO: PIT 4 "Le vie del Barocco". Recupero ambientale di costa di carro, ottemperanza Ordinanza n° 154/2019 depositata il 14/01/2019 della Corte di Appello di Catania e Ordinanza n. 4730 del 22/02/2021 della Corte di Cassazione. Emmolo Giovanni Angelo, Emmolo Ottavio, Emmolo Mattea c/ Comune di Scicli – Approvazione atto di transazione e relativo schema di transazione.

PARERE ART. 1, COMMA 1, LETT. i) L.R. N. 48/91 E ART. 53 L. 142/1990 ED AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS N. 267/2000 E SS.MM.II.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE

Scicli li 18 DIC. 2023

Il Resp.le Ufficio Patrimonio ed Esproprio
Geom. Pietro Assenza

Si conferma il parere favorevole

Scicli li 18 DIC. 2023



IL TITOLARE E.Q. V SETTORE

Ing. Andrea Pisani

PARERE ART. 1, COMMA 1, LETT. i) L.R. N. 48/91 E ART. 53 L. 142/1990 ED AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS N. 267/2000 E SS.MM.II.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime **PARERE FAVOREVOLE** PREN (16/12/2023)

Scicli li 19/12/2023



IL TITOLARE E.Q. SETTORE III FINANZE

(D.tt.ssa Grazia Maria Concetta Galanti)

G. Galanti

SCRITTURA PRIVATA DI TRANSAZIONE, IMPEGNO ED ASSUNZIONE DI OBBLIGHI

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____ (___/___/___), in Scicli presso i locali del Palazzo comunale, tra i sottoscritti:

- da una parte il Comune di Scicli, rappresentato in questo atto dall'Ing. Andrea Pisani in qualità di Titolare E.Q. Settore V - Tecnico, il quale dichiara di agire in nome e per conto dell'Amministrazione del Comune di Scicli C.F.: 00080070881, che rappresenta, autorizzato a sottoscrivere il presente atto giusta deliberazione di GM n. ____ del ___, resa immediatamente esecutiva;

- dall'altra, Emmolo Giovanni Angelo n. a **Omissis 1**, Emmolo Ottavio n. a **Omissis 2**, Emmolo Mattea n. **Omissis 3**,

PREMESSO CHE

- Con Determina del Capo VII Settore LL.PP. n. 179 del 27/02/2007 è stato Compilato l'elenco dei beni da espropriare ai sensi dell'art. 20 comma 1 del D.P.R. n° 327/01 e s.m.i..
- Con Determina del Capo VII Settore LL.PP. N° 234 del 21/11/2007, regolarmente notificata alle ditte, è stata determinata l'indennità di espropriazione in via provvisoria, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n° 327/2001, dell'immobile censito in catasto terreni al foglio 134 part.lla 2494 ex 2396 e catasto fabbricati F.134 p.lla 2567 sub. 1, per l'esecuzione dei lavori in oggetto indicati;
- Con Quietanze n° 40 e 43 del 14/05/2008, in forza delle sopracitate Determine, è stata versata alla C.DD.PP. di Ragusa a favore della ditta: Emmolo Giovanni Angelo, Emmolo Ottavio, Emmolo Mattea, rispettivamente la somma di € 9.226,80 ed € 26.950,00
- Con Decreto di Esproprio n. 1 del 30/06/2008 è stata pronunciata l'espropriazione definitiva in favore del Comune di Scicli dell'immobile censito in catasto al foglio 134 part.lla 2396 per la realizzazione delle opere di cui in oggetto;
- Con Atto di citazione notificato in data 24/10/2017, i Sig.ri Emmolo Giovanni Angelo, Emmolo Ottavio, Emmolo Mattea, convenivano in giudizio per opposizione a stima il Comune di Scicli avanti alla Corte di Appello di Catania;
- Il giudizio si concludeva sfavorevolmente per il Comune con Ordinanza n° 154/2019 depositata il 14/01/2019 della Corte di Appello di Catania, determinando l'indennità di esproprio in €. 504.575,00, ordinando al Comune di Scicli di depositare presso la Cassa Depositi e Prestiti della somma corrispondente alla differenza tra la sopracitata indennità e quella già depositata, oltre interessi legali, inoltre veniva condannato al pagamento delle spese legali con un importo di € 11.000,00 oltre accessori di legge;
- Il Comune di Scicli ricorreva presso la Suprema Corte di Cassazione che, con Ordinanza n. 4730 del 22/02/2021, rigettava il ricorso e condannava il Comune di Scicli al pagamento delle spese legali in € 10.100,00 ed € 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed accessori come per legge;

- le sopracitate somme attualizzate ammontano ad un importo complessivo di € 636.983,13 così distinti:
- Indennità di espropriazione come da sentenza € 504.575,00;
- Interessi € 100.878,69;
- Spese legali € 31.529,44.
- con nota del 31/07/2023, acquisita al prot. gen. n. 30275, in cui i Sig.ri Emmolo Giovanni Angelo, Emmolo Ottavio, Emmolo Mattea in relazione al contenzioso definito con Ordinanza n° 154/2019 depositata il 14/01/2019 della Corte di Appello di Catania e Ordinanza n. 4730 del 22/02/2021 della Corte di Cassazione, passata in giudicato, al fine di definire bonariamente l'intera vicenda rinuncia a tutte le somme dovute, a qualsiasi titolo, in esecuzione delle sopracitate sentenze, eccedenti l'importo omnicomprensivo di € 600.000,00(€ 36.983,13) e dichiarano ai sensi dell'art. 1341, comma 2, del Codice Civile, di approvare specificatamente per iscritto la rinuncia di cui sopra;

Ritenuto conveniente e necessario aderire alla sopracitata dichiarazione di rinuncia da parte dei Sig.ri Emmolo Giovanni Angelo, Emmolo Ottavio, Emmolo Mattea ed addivenire a tale transazione, per l'importo omnicomprensivo di € 600.000,00 come segue:

- c) € 563.823,20, comprensivo di sorte capitale interessi e rivalutazione e spese legali, quale differenza delle somme già versate presso la C.DD.PP. di Ragusa di cui alle Quietanze n° 40 e 43 del 14/05/2008;
- d) € 36.176,80, mediante lo svincolo, con diverso provvedimento, delle somme depositate presso la C.DD.PP. di Ragusa di cui alle Quietanze n° 40 e 43 del 14/05/2008 a favore della ditta: Emmolo Giovanni Angelo, Emmolo Ottavio, Emmolo Mattea, rispettivamente dell'importo di € 9.226,80 ed € 26.950,00;

Considerato che con Delibera di Giunta Comunale n. _____ del _____ l'Amministrazione Comunale ha accettato ad addivenire ad un efficace transazione, al fine di evitare di avviare un contenzioso che inevitabilmente comporterebbe un aggravio di spese rilevanti sul bilancio comunale;

Tanto premesso e ritenuto, il COMUNE DI SCICLI, da una parte, ei Sig.ri Emmolo Giovanni Angelo, Emmolo Ottavio, Emmolo Mattea, dall'altra parte,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

- 1) Le Premesse sono da considerarsi parte integrante ed essenziale del presente atto e sono da intendersi qui trascritte formandone un tutt'uno.
- 2) A fronte della somma portata dalla ordinanza emessa dalla Corte di Appello di Catania n° 154/2019 depositata il 14/01/2019 e confermata con ordinanza emessa dalla Suprema Corte di Cassazione n° 4730 del 22/02/2021, il COMUNE DI SCICLI si impegna a corrispondere con il presente atto a saldo e stralcio l'importo omnicomprensivo di € 563.823,20, ad integrazione dell'importo di € 36.176,80 dell'indennità di esproprio dell'immobile censito in catasto terreni al foglio 134 part.IIIa

2494 ex 2396 e catasto fabbricati F.134 p.lla 2567 sub. 1, in un'unica soluzione, entro trenta giorni dalla sottoscrizione dell'accordo, a definizione e tacitazione di qualsivoglia pretesa inerente e conseguente alla procedura espropriativa;

- 3) di procedere allo svincolo, dietro richiesta da parte dei Sig.ri Emmolo, delle Quietanze n° 40 e 43 del 14/05/2008 rispettivamente dell'importo di € 9.226,80 ed € 26.950,00, depositate presso la CC.DD.PP. di Ragusa;
- 4) Il pagamento sarà effettuato tramite bonifici bancari sui seguenti conti correnti:
 - intestato a Emmolo Giovanni Angelo, avente IBAN IT_____;
 - intestato a Emmolo Ottavio, avente IBAN IT_____;
 - intestato a Emmolo Mattea, avente IBAN IT_____;
- 5) Con il puntuale ed esatto pagamento da parte del COMUNE DI SCICLI dell'importo stabilito nel precedente punto 2) nei termini ivi indicati, i Sig.ri Emmolo Giovanni Angelo, Emmolo Ottavio, Emmolo Mattea, si impegnano a non porre in esecuzione la Sentenza, non avendo nulla più a pretendere, così come dichiarato nella nota prot. gen. n. 30275 del 31/07/2023, fatto salvo sempre all'esito del regolare pagamento di cui al presente atto, in relazione al credito;
- 6) Le parti danno reciprocamente atto che la presente scrittura non costituisce novazione delle obbligazioni precedentemente sorte e che il mancato puntuale pagamento della somma pattuita con il presente atto - in misura totale e/o anche parziale - entro i termini indicati, determinerà la risoluzione di diritto dell'accordo stesso in via espressa ed automatica nonché la decadenza in capo al COMUNE DI SCICLI da ogni beneficio, con il conseguente diritto e facoltà dei Sig.ri Emmolo Giovanni Angelo, Emmolo Ottavio di agire e proseguire nonché porre in esecuzione le sentenze, immediatamente e senza preavviso per l'intero credito vantato e di avvalersi di tutte le facoltà per il recupero del relativo importo oltre interessi e spese a totale carico del debitore.

Letto, confermato e sottoscritto

Per il COMUNE DI SCICLI


La Ditta

Letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO – PRESIDENTE

(Geom. Mario Marino)

L'ASSESSORE ANZIANO
(Geom. Vincenzo Giannone)



IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Nadia Gruttadauria)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11 L.R. 3/12/1991, n. 44 e s.m.i. e art. 32 Legge 69/2009)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio e su conforme attestazione dell'addetto alla pubblicazione sull'albo on-line,

a t t e s t a

che il presente provvedimento, è stato pubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'art.11 della L.R. n. 44/1991 nonché dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 nell'albo pretorio on line dell'Ente prot. n. _____ dal _____ al _____

Dalla residenza municipale, li

L'Addetto alla Pubblicazione dell'Albo on line
(Sig.ra Arrabito Carmela)

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,
attesta

che la presente deliberazione:

è diventata esecutiva il 19-12-2013

- perché dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2, della L.R. 44/91)
 decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. 44/91)



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Nadia Gruttadauria